Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 3 dicembre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **767.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano martiri dal capitolo cattedrale di Gorizia.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gorizia in data 2 febbraio 1972, integrato con altro del 10 ottobre 1972, relativo alla separazione della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano martiri dal capitolo cattedrale di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 58. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **768.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Vincenzo martire e di S. Pietro apostolo, nel comune di Montepulciano.

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montepulciano in data 31 ottobre 1972, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Vincenzo martire, in località Ascianello e di S. Pietro apostolo, in frazione Abbadia del comune di Montepulciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **769.**

Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione « Costanza Doria », con sede in Genova.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia unione « Costanza Doria », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **770.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Gaetano, in Torino.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Gaetano, in zona Regio Parco, di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n* 56. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1973, n. 771.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Immacolata Concezione », con sede in Laconi.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Immacolata Concezione », con sede in Laconi (Nuoro), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n* 49. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di nave « Anteo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 15 dicembre 1962, riportato sul Giornale ufficiale della Marina militare - annata 1962 - dispensa n. 15 suppletiva, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla marina americana, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con il nome di « Anteo »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5388 del 17 luglio 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Anteo », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° agosto 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1973
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 246

(12907)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Casandrino (Napoli), cui la legge assegna 20 membri, si è da tempo prodotta una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso lo ha reso, infine, inadempiente, malgrado gli interventi dell'autorità di vigilanza, in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio 1973.

Invero, dopo una inutile convocazione per il giorno 28 febbraio 1973, il bilancio veniva portato all'esame del consiglio nella seduta dell'8 marzo 1973, ma non veniva approvato, non avendo ottenuto la prescritta maggioranza di voti favorevoli.

Il prefetto, allora, considerato che i termini fissati dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, erano inutilmente scaduti, con decreto in data 9 marzo 1973, convocava d'ufficio quel consiglio comunale per il giorno 20 successivo, con espressa diffida notificata ai singoli consiglieri, che se non si fosse provveduto ad approvare il bilancio entro trenta giorni dalla data della disposta convocazione sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La seduta del 20 marzo 1973 risultava, però, deserta per mancanza del numero legale.

In una successiva seduta del 26 aprile 1973, tenuta dopo la scadenza del termine assegnato, il bilancio veniva respinto con 11 voti contrari e 9 favorevoli.

Il prefetto, pertanto, con decreto 4 maggio 1973, ha sospeso il predetto consiglio comunale e ne ha proposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Casandrino, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 31 agosto 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casandrino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Mario Santolicandro.

Roma, addì 17 novembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 agosto 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casandrino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Santolicandro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1973

LEONE

TAVIANI

(13108)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1973.

Ripartizione, per l'anno 1974, del fondo comune fra le regioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8 primo e secondo comma della stessa legge n. 281 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 8, quinto comma, della ripetuta legge numero 281, il quale dispone che detto fondo comune è ripartito tra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, tra le regioni, in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dai dati ufficiali dello Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali del Ministero delle finanze;

Visto il successivo sesto comma del medesimo art. 8 il quale stabilisce che la determinazione delle somme spettanti alle regioni sui 3 decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla medesima legge n. 281;

Considerato che, non essendo ancora intervenuta la modifica legislativa prevista dall'ultimo comma dell'anzidetto art. 8 per la revisione dei criteri di ripartizione dei 3 decimi del fondo comune di cui alla lettera *C* del medesimo art. 8, occorre provvedere alla ripartizione dei detti 3 decimi secondo i criteri attuali al fine di assicurare alle regioni a statuto ordinario la tempestiva disponibilità della quota del fondo per l'anno 1974;

Considerato che l'ammontare del fondo comune, determinato sulla base dei criteri sopraindicati, ascende per l'anno 1974 a L. 585.351.700.000;

Visti gli uniti prospetti *A*, *B* e *C* recanti la determinazione, per l'anno 1974, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla suddetta legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione rispettivamente ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *D* relativo alla ripartizione fra le regioni dei 3/10 del fondo comune in ragione diretta della popolazione residente relativa all'anno 1972 - penultimo antecedente al 1974 e in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *E* dal quale risulta la ripartizione fra le singole regioni dell'intero fondo comune stabilito per l'anno 1974 nell'importo suindicato di lire 585.351.700.000;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* — richiamati nelle premesse — che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare complessivo di L. 585.351.700.000 del fondo comune relativo all'anno 1974 resta determinata come segue:

Regione	Importo
Piemonte	51.169.909.873
Lombardia	82.067.448.180
Veneto	46.412.236.589
Liguria	20.017.824.966
Emilia-Romagna	44.426.192.939
Toscana	40.944.698.094
Umbria	11.859.290.197
Marche	19.443.706.095
Lazio	46.136.819.202
Abruzzi	18.830.816.847
Molise	6.298.328.938
Campania	85.395.826.413
Puglia	58.694.107.788
Basilicata	13.022.454.466
Calabria	40.632.039.413
Totale	585.351.700.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1973

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1973
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 136.

PROSPETTO *A*

DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 1974, DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL TASSO DI EMIGRAZIONE

	Tasso di emigrazione anno 1972 (1)	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio delle R.S.O.	Punteggio
Piemonte	13,46	1,162	1
Lombardia	9,02	0,779	0
Veneto	7,95	0,686	0
Liguria	13,89	1,199	1
Emilia-Romagna	7,93	0,685	0
Toscana	7,57	0,654	0
Umbria	12,28	1,060	1
Marche	11,62	1,003	1
Lazio	9,80	0,846	0
Abruzzi	15,86	1,370	1
Molise	20,36	1,758	2
Campania	13,12	1,133	1
Puglia	16,16	1,395	1
Basilicata	25,72	2,221	2
Calabria	21,38	1,846	2
Tasso medio Regioni statuto ordinario	11,58		

(1) Dati ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica

PROSPETTO *B*

DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 1974, DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL GRADO DI DISOCCUPAZIONE

	Iscritti nelle liste di collocamento di I e II classe per l'anno 1972 (1)	Popolazione media al 31-12-1972	Grado di disoccupazione anno 1972	Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna regione e quello medio delle R.S.O.	Punteggio
Piemonte	38.227	4 447 973	0,00859	0,469	0
Lombardia	71 011	8 591 358	0,00826	0,451	0
Veneto	57 670	4 148 546	0,01390	0,759	0
Liguria	16 635	1 858 699	0,00895	0,489	0
Emilia-Romagna	81 807	3 860 292	0,02119	1,157	1
Toscana	39 005	3.488 377	0,01118	0 610	0
Umbria	18 579	778 216	0,02387	1 304	1
Marche	25 180	1 363 589	0,01846	1 008	1
Lazio	65 215	4 717 104	0,01382	0,755	0
Abruzzi	28 988	1 173 660	0,02470	1,349	1
Molise	8 593	321 038	0,02677	1,462	1
Campania	200 411	5 092 209	0,03936	2,150	3
Puglia	109 151	3 608 143	0,03025	1,652	2
Basilicata	22 464	605 220	0,03712	2,027	3
Calabria	60 349	1 992 948	0,03028	1,654	2
Totale regioni	843.285	46.047.372	0,01831		

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

PROSPETTO *C*

DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 1974, DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL CARICO PRO-CAPITE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO

	Totale del carico del ruolo per l'anno 1972 (1)	Popolazione residente al 31-12-1972	Carico pro-capite anno 1972	Rapporto tra il carico tributario medio pro-capite delle R.S.O. e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggio
	—	—	—	—	—
Piemonte . . .	62 774 667 000	4 462 976	14 066	0,8253	1
Lombardia . . .	139 225 287 000	8 630 905	16 131	0,7197	1
Veneto	44 555 095 000	4 168 445	10 689	1,0861	2
Liguria	31 786 465 000	1 862 716	17 064	0,6803	1
Emilia-Romagna .	47 730 774 000	3 873 046	12 324	0,9420	1
Toscana .	39 154 987 000	3 502 362	11 179	1,0385	2
Umbria	6 719 877 000	780 598	8 609	1,3485	2
Marche	10 027 041 000	1 366 554	7 337	1,5822	2
Lazio	91 053 869 000	4 740 391	19 208	0,6044	1
Abruzzi . . .	6 134 466 000	1 179 950	5 199	2,2329	3
Molise	1 108 749 000	322 121	3 442	3,3727	4
Campania .	29 026 334 000	5 118 346	5 671	2,0471	3
Puglia	18 424 661 000	3 628 878	5 077	2,2866	3
Basilicata . .	3 452 654 000	607 085	5 687	2,0413	3
Calabria	5 648 543 000	1 996 743	2 829	4,1036	5
Totale regioni .	536 823 469 000	46 241 116	11 609		

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle finanze

PROSPETTO *D*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, PER L'ANNO 1974, DEI 3/10 DEL FONDO COMUNE IN RAGIONE DIRETTA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 1972 E IN BASE ALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI A CIASCUNA REGIONE COME DAI PROSPETTI *A*, *B*, *C*

	Popolazione residente al 31-12-1972 (Pi)	Somme dei punteggi f (Ci)	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi × f (Ci)	Percentuale di ripartizione dei 3/10 del fondo comune $\frac{Pi \times f(Ci)}{S\,[Pi \times f(Ci)]}$	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 del fondo comune
	—	—	—	—	—
Piemonte	4 462 976	2	8 925 952	0,06102	10 715 448 220
Lombardia . .	8 630 905	1	8 630 905	0,05900	10 360 725 090
Veneto	4 168 445	2	8 336 890	0,05699	10 007 758 015
Liguria .	1 862 716	2	3 725 432	0,02547	4 472 672 340
Emilia-Romagna	3 873 046	2	7 746 092	0,05295	9 298 311 754
Toscana . .	3 502 362	2	7 004 724	0,04788	8 407 991 819
Umbria	780 598	4	3 122 392	0,02134	3 747 421 584
Marche	1 366 554	4	5 466 216	0,03737	6 562 377 909
Lazio	4 740 391	1	4 740 391	0,03241	5 691 374 579
Abruzzi .	1 179 950	5	5 899 750	0,04033	7 082 170 218
Molise . .	322 121	7	2 254 847	0,01541	2 706 080 909
Campania . .	5 118 346	7	35 828 422	0,24493	43 011 057 564
Puglia	3 628 878	6	21 773 268	0,14884	26 137 124 108
Basilicata . .	607 085	8	4 856 680	0,03321	5 831 858 988
Calabria .	1 996 743	9	17 970 687	0,12285	21 573 136 903
	46 241 116	(62)	146 282 648	1,00000	175 605 510 000

N B - I dati della popolazione sono quelli ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica

PROSPETTO *E*

RIPARTIZIONE, PER L'ANNO 1974, FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEL FONDO COMUNE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

	6/10 in proporzione diretta alla popolazione residente al 31-12-1972	1/10 in proporzione diretta alla superficie al 31-12-1972	3/10 come ripartiti nel prospetto *D*	Somma complessiva spettante a ciascuna regione
Piemonte .	33.897.243.163	6.557.218.490	10.715.448.220	51.169.909.873
Lombardia . .	65.553.542.189	6.153.180.901	10.360.725.090	82.067.448.180
Veneto . .	31.660.218.154	4.744.260.420	10.007.758.015	46.412.236.589
Liguria . . .	14.147.720.534	1.397.432.092	4.472.672.340	20.017.824.966
Emilia-Romagna .	29.416.600.503	5.711.280.682	9.298.311.754	44.426.192.939
Toscana	26.601.177.412	5.935.528.863	8.407.991.819	40.944.698.094
Umbria	5.928.806.298	2.183.062.315	3.747.421.584	11.859.290.197
Marche . . .	10.379.265.592	2.502.062.594	6.562.377.909	19.443.706.095
Lazio .	36.004.268.545	4.441.176.078	5.691.374.579	46.136.819.202
Abruzzi .	8.961.968.890	2.786.677.739	7.082.170.218	18.830.816.847
Molise	2.446.576.873	1.145.671.156	2.706.080.909	6.298.328.938
Campania . . .	38.874.916.414	3.509.852.435	43.011.057.564	85.395.826.413
Puglia	27.562.093.091	4.994.890.589	26.137.124.108	58.694.107.788
Basilicata .	4.610.938.501	2.579.656.977	5.831.858.988	13.022.454.466
Calabria	15.165.683.841	3.893.218.669	21.573.136.903	40.632.039.413
Totale . .	351.211.020.000	58.535.170.000	175.605.510.000	585.351.700.000

(13121)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lazio e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Viterbo: grandinate del 14 e 18 giugno 1973 e del 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 agosto 1973;

Latina: grandinata del 2 luglio 1973, grandinata e tromba d'aria del 25 agosto 1973;

Rieti: grandinata del 28 luglio e 8 agosto 1973;

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicato a fianco degli stessi eventi:

Viterbo: grandinate del 18 giugno e del 24 e 25 agosto 1973 (art. 5):

comune di Lubriano per le località S. Rita, Boschetto, S. Giuseppe, Corva Vecchia, Cigliano I, II e III, Il Poderuccio, Poderuccio, Poggio di Mezzo, S. Stefano, La Palombara, Secchio, Ponga, Querceto, S. Caterina, Tornano, S. Andrea, S. Guido, Molino, Pescina, Fontacqua;

comune di Castiglione in Teverina per le località Castelluzzo, La Poffa, Vionica, La Casetta, Carpegna, Porcione, Palombaro, Poggio della Mentuccia, Vaiano;

comune di Bagnoregio per le località Renale, Sociano, Olmeto, S. Antonio, La Guadaiona; Muracce;

comune di Civitella D'Agliano per le località Pianucciole, Poggio Galletto, Civettara, Molinella, C.le Cola, Palombaio, Agliano, Carpinetta, Poderetto, C.le Spineto, Porri, Campo della Madonna, Paterno, Costa del Pantano, La Cava, S. Sebastiano, Poggio della Fame, Villa Vidau, Corvisiere, C.le Carcere, Campo del Piano, Torriti, S. Martino, Calcinara, Poggio, Pian di Cavalieri, Pian di Montino, Le Coste, Castellaccio, Case Nuove Alte, Morro della Chiesa;

comune di Graffignano per le località Vignarola, Fosso del Serraglio, Litigata, S. Poggio, C. Povile, C. Pigotti, Tardane, C. Mariotto, Fosso Madonna del Castellonchio;

comune di Viterbo per le località Poggio Petricce, Fontana Cunicchio, S. Croce, Poggio Pallone, Campo del Sodo, Poggio La Vecchia e Monte Coppo (Frazione di S. Angelo e Roccalvecce), Pian di Giorgio, Chirichea;

Latina: grandinata del 2 luglio 1973 (art. 5):

comune di Sonnino per i fogli catastali numeri 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 32 (parte), 33 (parte), 34, 35, 36, 37, 40 (parte), 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

comune di Terracina per i fogli catastali numeri 23, 24, 42, 43, 44, 45, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 87 (parte), 88, 89, 90;

comune di Monte S. Biagio per i fogli catastali numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 32;

Rieti:

grandinata del 28 luglio 1973 (art. 5):

comune di Cittaducale per le località Fraz.ne Pendenza, Collattoni, C.le Casetesta, F.te Sarghetti, C.li Natali, Bivio Pendenza, F.te Morendi, C.li Volpi, C.le San Giovanni, Eremini, S. Lucia, C.le Piano, C. Tomassetti, C.le Roccana, fogli di mappa interi: numeri 56, 63 e 64; in parte: numeri 47, 54, 55, 57, 59, 62;

grandinata del 3 agosto 1973 (art. 5):

comune di Torricella Sabina per le località Fosso di Passo Guasto, Fosso del Peschieto, S. Pietro, Coste Militari, Casa Cantoniera, Bivio Torricella; fogli di mappa interi: numeri 19 e 20; in parte: numeri 17 e 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(13076)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1973.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale previsto dalla lettera B), punto 4), della tabella B, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1973, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B*, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse sono aggiunti:

293) Associazione « Pubblica assistenza di Bore » - Bore (Parma);

294) Associazione di pubblica assistenza « Croce bianca di Pornassio » - Pornassio (Imperia);

295) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde » - Borghetto Vara (La Spezia);

296) Associazione di pubblica assistenza « Società di soccorso pubblico » - Larciano (Pistoia);

297) Associazione « Pubblica assistenza di Fidenza » - Fidenza (Parma);

298) Confraternita di misericordia di Premilcuore (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(13112)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della so-

cietà Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973 e 8 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Agri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13114)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ETA-GERI La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ETA-GERI La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973 e 1° settembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 29 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ETA-GERI La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13115)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emerson Electronics di Firenze, stabilimenti di Firenze e Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Emerson Electronics di Firenze, stabilimenti di Firenze e Siena, con effetto dal 15 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emerson Electronics di Firenze, stabilimenti di Firenze e Siena, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13116)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1973 concernente la corresponsione per un primo trimestre del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori che al termine del primo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 10 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, già concesso per un primo trimestre con decreto ministeriale 26 giugno 1973 è prolungato per un secondo trimestre.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13117)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XI Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - Sa.Mo.Ter », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XI Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per la edilizia - Sa.Mo.Ter », che avrà luogo a Verona dal 10 al 17 febbraio 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13088)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXVI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e « XXVII Salone della macchina agricola », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXVI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e « XXVII Salone della macchina agricola », che avrà luogo a Verona dal 14 al 24 marzo 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13089)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXI Mostra internazionale avicola », in Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Mostra internazionale avicola », che avrà luogo a Varese dal 1° al 5 giugno 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale nazionale « San Giuliano »

Con decreto ministeriale n. 1422 del 15 novembre 1973 la S.p.a. Fonte Sacramora, con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Giuliano », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Rimini, località Viserba. L'acqua sarà messa in vendita, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di litri uno e mezzo, litri uno, mezzo litro ed un quarto di litro, chiusi con tappo a corona.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette di forma ovale delle dimensioni di cm. 13 × cm. 9,5 per i recipienti da un litro e mezzo e da un litro, e di cm. 9,3 × cm. 7 per i recipienti da mezzo litro e da un quarto di litro.

Le etichette, di colore rosso su fondo bianco, saranno divise trasversalmente in tre riquadri. Nel riquadro superiore in caratteri bianchi, figureranno le indicazioni farmacologiche, redatte dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara.

Nel riquadro centrale su fondo bianco, comparirà la scritta « acqua minerale naturale San Giuliano leggera, gradevole, diuretica », in caratteri più grandi.

Nel riquadro inferiore figureranno, dall'alto in basso, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 12 ottobre 1970 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, i dati dell'analisi chimico-fisica e chimica effettuata il 29 dicembre 1970 dal dott. Mario Mengoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna e la dicitura « Fonte Sacramora S.p.a. Viserba di Rimini (Forlì) ».

Lungo il bordo dell'etichetta, verranno riportati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale ed il contenuto medio di acqua imbottigliata.

I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale ed a fondo rosso, raffigurante una fontana stilizzata.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua proveniente da un pozzo situato alla profondità di m. 45, è portata in superficie mediante un tubo di acciaio e viene quindi addotta allo stabilimento di imbottigliamento, distante 15 metri, dove sosta in due vasche di calma rivestite di cemento ad alta resistenza chimica.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua.

(13131)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1453-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta De Martini Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via Carducci n. 1, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1453-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(13054)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1448-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Chiappone Francesco, con sede in Valenza (Alessandria), corso Matteotti n. 96, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1448-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(13055)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1432-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tartara & Blasi, con sede in Valenza (Alessandria), via Santuario n. 5, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1432-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(13056)

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 6 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 11, foglio n. 66, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 27 ottobre 1969, proposto da Selva Mercedes, Nannetti Miris ed altri commercianti di Toscanella (Bologna), avverso il provvedimento della giunta provinciale amministrativa di Bologna del 31 maggio 1969, con cui veniva autorizzato il rilascio della licenza per la vendita di generi alimentari a Catallo Pasqualina, in località Toscanella, viale Marconi, del comune di Dozza Imolese.

(13051)

Con decreto del Capo dello Stato in data 6 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 11, foglio n. 65, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 5 maggio 1971, proposto da Zambaldi Gino, avverso la decisione della commissione regionale per i ricorsi in materia di licenze di commercio della regione Trentino-Alto Adige, datata 10 febbraio 1971, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico avanzato dallo stesso Zambaldi, avverso il diniego di estensione alle voci « carni fresche preconfezionate » della propria licenza per la vendita di « generi alimentari » già in esercizio in Trento, via Grazioli n. 128.

(13053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 336, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 28 agosto 1972 dal dott. Eugenio Arrighi per conto del figlio Luigi, avverso il giudizio di « non maturo » espresso dalla commissione esaminatrice per la maturità presso il liceo-ginnasio « Pitagora » di Crotone.

(13061)

Con decreto presidenziale del 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72 Pubblica istruzione, foglio n. 392, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Raniolo Giovanni in data 15 ottobre 1971, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71 in favore della figlia Rosanna, deliberata dal commissario governativo dell'opera dell'ateneo di Bologna con provvedimento del 19 maggio 1971.

(13010)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1973, registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 132, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 13 settembre 1972 dall'alunna Cristofalo M. Pia, avverso il giudizio sfavorevole negli esami di maturità sostenuti presso l'istituto magistrare di Iglesias nell'anno scolastico 1971-72.

(13062)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 338, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 25 agosto 1971 dalla sig.ra Castellacci Lea per conto della figlia Clara, avverso il giudizio di « non matura » espresso dalla commissione esaminatrice per la maturità magistrale presso l'istituto magistrale « A. Palli Bartolomeo » di Livorno per l'anno scolastico 1970-71.

(13063)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 232, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 5 ottobre 1971 dal sig. Cipolla Norberto per conto del figlio Stefano, avverso il giudizio di « non maturo » negli esami di maturità scientifica per l'anno scolastico 1970-71.

(13064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 29 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	604,90	604,90	605,50	604,90	605,50	604,85	605,10	604,90	604,90	604,90
Dollaro canadese	605,15	605,15	606,30	605,15	606 —	605,10	605,30	605,15	605,15	605,15
Franco svizzero	188,41	188,41	188,30	188,41	188,50	188,40	188,35	188,41	188,41	188,41
Corona danese	98,50	98,50	98,70	98,50	98,60	98,55	98,60	98,50	98,50	98,50
Corona norvegese	107,28	107,28	107,20	107,28	107,25	107,25	107,28	107,28	107,28	107,28
Corona svedese	136,67	136,67	136,70	136,67	136,50	136,68	136,63	136,67	136,67	136,67
Fiorino olandese	219 —	219 —	219 —	219 —	219 —	219,05	219,05	219 —	219 —	219 —
Franco belga	15,25	15,25	15,25	15,25	15,24	15,25	15,2650	15,25	15,25	15,25
Franco francese	133,83	133,83	133,70	133,83	133,55	133,80	133,85	133,83	133,83	133,83
Lira sterlina	1413,85	1413,85	1414 —	1413,85	1414 —	1413,90	1414,75	1413,85	1413,85	1413,85
Marco germanico	229,40	229,40	229,20	229,40	229,25	229,40	229,42	229,40	229,40	229,40
Scellino austriaco	31,18	31,18	31,20	31,18	31,10	31,20	31,18	31,18	31,18	31,18
Escudo portoghese	24,35	24,35	24,30	24,35	24,20	24,35	24,2990	24,35	24,35	24,35
Peseta spagnola	10,59	10,59	10,55	10,59	10,60	10,60	10,5675	10,59	10,59	10,59
Yen giapponese	2,163	2,163	2,6	2,163	2,16	2,16	2,17	2,163	2,16	2,16

Media dei titoli del 29 novembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	91 —
» 5 % (Ricostruzione)	97,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,775
» 5 % (Città di Trieste)	95,90
» 5 % (Beni esteri)	95,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,70
» 5,50 % » » 1968-83	93,150
» 5,50 % » » 1969-84	93,525
» 6 % » » 1970-85	98,925
» 6 % » » 1971-86	98,90
» 6 % » » 1972-87	98,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,060
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	605 —
Dollaro canadese	605,225
Franco svizzero	188,38
Corona danese	98,55
Corona norvegese	107,28
Corona svedese	136,65
Fiorino olandese	219,025
Franco belga	15,257
Franco francese	133,84
Lira sterlina	1414,30
Marco germanico	229,41
Scellino austriaco	31,18
Escudo portoghese	24,324
Peseta spagnola	10,575
Yen giapponese	2,166

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 27 marzo 1971 al 7 aprile 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n 530/71, n. 579/71, n. 590/71, n. 634/71 e n. 689/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c = lire italiane 625)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% .	0100 10	1,00
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0100 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		2,84
	- l'Algeria		2,96
	- le altre destinazioni		2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0100 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (8)		2,00
	- le altre destinazioni		4,00
	ex B altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	20,00
	(2) non nominati	0300 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	0
	III. superiore a 45%	0400 00	0
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	0710 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0710 40	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0810 00	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0910 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0910 20	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	0
	(bb) altri	1010 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	1110 10	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	1110 40	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% . . .	1210 00	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	1310 20	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% .	1410 20	11,00
	2. altri	1510 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1610 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1610 20	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	1610 30	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 41	20,00
	(22) non nominati	1610 46	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	1610 50	0
	2. superiore a 45% . . .	1710 00	0
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5% . . .	2210 00	0,0500 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0,0500 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	2310 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2410 20	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 20	3,00 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 30	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 40	0 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 50	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	2910 60	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	0
	(II) uguale o superiore a 82%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg .	3100 23	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		85,00
	- le altre destinazioni		0
	(b) altri	3100 27	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		80,00
	- le altre destinazioni		0
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 99,5%	3200 11	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		0
	- le altre destinazioni		0
	(II) superiore a 99,5%	3200 31	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in *unità di conto* (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		36,00
	- la zona F (8)		38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20% . .	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) .		0
	- le altre destinazioni . . .		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni . . .		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20% . . .	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% . .	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) . .		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(22) uguale o superiore a 55% . .	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) . .		3,00
	- le altre destinazioni . . .		45,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		45,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		20,00
	- le altre destinazioni		55,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		20,00
	- le altre destinazioni		55,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano . . .	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (segue)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda . . .	5110 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) . .		18,00
	- la zona E (8) . .		40,36
	- la zona F (8) . . .		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) . .		18,00
	- la zona F (8) .		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% .	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) . .		18,00
	- la zona E (8) .		40,36
	- la zona F (8) . . .		27,56
	- la Svizzera . . .		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è *stato denaturato conformemente* alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto *di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi* seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il *tenore di saccarosio contenuto nel* prodotto intero per L. 62,85 per il periodo dal 27 marzo 1971 al 31 marzo 1971 e per L. 67,35 per il periodo dal 1° aprile 1971 al 7 aprile 1971.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per *100 chilogrammi;*

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 62,85 per il periodo dal 27 marzo 1971 al 31 marzo 1971 e per L. 67,35 per il periodo dal 1° aprile 1971 al 7 aprile 1971.

(4) Le *restituzioni all'esportazione* non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la *restituzione differenziata*, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo *della penisola iberica e le isole* Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: *Territori degli Stati Uniti d'America situati* sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(13005)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco degli idonei alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 7 dell'anzidetto testo unico, che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1971, n. 402003, col quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visti e riconosciuti regolari gli atti espletati dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 25 novembre 1971, n. 412641;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1971, n. 402003:

Cognome e Nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Airenti Marco	7,500	7,500	15,000
2. Alasonatti Carla	7,000	6,500	13,500
3. Albanese Francesco	7,000	6,000	13,000
4. Alberini Mirella	7,250	7,000	14,250
5. Alessandrelli Aldemiro	7,600	6,200	13,800
6. Allegretti Camillo	7,750	8,000	15,750
7. Allione Adriana	7,850	6,500	14,350
8. Alvisi Francesco Paolo	7,750	7,000	14,750
9. Alvisini Cesare	7,000	6,000	13,000
10. Andreoli Tommaso	7,525	7,200	14,725
11. Andronico Torchia Silvana	7,250	6,200	13,450
12. Anello D'Amico Carmelina	7,150	6,200	13,350
13. Anemone Antonietta	7,150	6,000	13,150
14. Anfossi Armando	7,750	7,500	15,250
15. Aperio Ettore	7,000	7,500	14,500
16. Arcuri Bruno	7,800	7,500	15,300
17. Arcuri Francesca	7,500	6,300	13,800
18. Ardillo Rosario	7,500	6,000	13,500
19. Arena Rosa Candida	7,150	7,000	14,150
20. Arienzo Mario	7,300	6,200	13,500
21. Arienzo Marziale Rita	8,250	7,500	15,750
22. Arienzo Sforza Santa	7,400	6,000	13,400
23. Armentani Italo	7,000	6,000	13,000
24. Ascheri Molinari Elsa	7,000	7,000	14,000
25. Ascheri Giacomo	7,000	7,200	14,200
26. Attenni Maurizio	7,200	6,500	13,700
27. Atzori Pietro	7,000	7,000	14,000
28. Augenti Giuseppe	7,000	6,500	13,500
29. Bacchi Gianluigi	7,250	6,500	13,750
30. Bacchi Macchi Laura	7,000	6,500	13,500
31. Badini Roberto	7,400	7,000	14,400
32. Baffi Renzo	7,650	7,500	15,150
33. Baiamonte Giuseppe	7,000	7,700	14,700
34. Baiocchi Alberto	7,400	6,000	13,400
35. Barbiero Gianni	7,400	6,000	13,400
36. Barigelli Bruno	7,500	8,000	15,500
37. Barozzi Bruno	7,000	7,000	14,000
38. Barraco Pellegrino Annamaria	7,100	6,500	13,600
39. Bartolucci Pietro	7,500	6,200	13,700
40. Basile Michele	7,000	6,500	13,500
41. Baudino Lorenzo	7,150	6,500	13,650
42. Bellia Adriano	7,450	7,500	14,950
43. Bello Francesco Paolo	7,000	6,000	13,000
44. Benech Valdo	7,750	6,200	13,950
45. Benisti Giuliano	7,400	6,000	13,400
46. Berti Giulio	7,200	6,500	13,700
47. Bertolero Passera Ester	7,000	6,500	13,500
48. Bertolo Marco	7,500	7,000	14,500
49. Bevilacqua Giuseppe	7,350	6,600	13,950
50. Bigazzi Filippo Angiolo	7,000	6,500	13,500
51. Bigoni Giorgio	7,650	7,000	14,650
52. Bonettini Augusto	7,400	6,400	13,800
53. Bongiovanni Piero	7,000	7,400	14,400
54. Bordonaro Maria Teresa	7,375	6,800	14,175
55. Borghi Elio	7,250	6,250	13,500
56. Borri Giovanni Maria	7,000	6,000	13,000
57. Botti Maurizio	7,000	7,000	14,000
58. Bottoni Ronconi Anna Maria	7,000	6,500	13,500
59. Bracalente Franco	7,500	7,000	14,500
60. Bresciano Angelo	7,350	6,000	13,350
61. Bressani Ernesto	7,000	6,800	13,800
62. Bressi Mario	7,000	6,500	13,500
63. Bruschi Gino	7,250	6,500	13,750
64. Buccafurri Rodolfo	7,550	7,500	15,050
65. Buffoni Alessandro	7,525	7,000	14,525
66. Busnelli Fernando	7,250	6,800	14,050
67. Cadelo Oscar	7,750	6,000	13,750
68. Campanaro Rocchina Maria	7,000	6,000	13,000
69. Campanella Mario	7,000	6,300	13,300
70. Campisano Vincenzo	7,250	6,250	13,500
71. Candiello Antonio	7,750	6,500	14,250
72. Cangemi Pietro	7,150	6,300	13,450
73. Cannarozzi Vittoria	7,500	7,500	15,000
74. Capaldo Franco	7,150	6,000	13,150
75. Caprino Ernesto	8,000	8,000	16,000
76. Caramazza Roberto	7,000	8,000	15,000
77. Carbini Pierpaolo	7,850	6,300	14,150
78. Cardinale Nicolina	7,400	7,000	14,400
79. Carini Angelo	7,750	8,000	15,750
80. Carleschi Maria Maddalena	7,450	7,000	14,450
81. Carlini Lino	7,650	6,000	13,650
82. Caroprese Francesco	7,025	6,400	13,425
83. Carrese Vincenzo	7,000	6,200	13,200
84. Carretta Pietro Angelo	7,650	6,000	13,650
85. Casalino Olearo Teresina	7,000	7,000	14,000

Cognome e Nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
86. Cascini Umberto	7,650	6,000	13,650
87. Casella Giulietto	7,125	6,300	13,425
88. Caso Aiello Rosa	7,275	7,000	14,275
89. Cassani Roberto	7,000	6,300	13,300
90. Castaldi Elio	7,000	7,500	14,500
91. Castelletti Mario	7,350	7,250	14,600
92. Castellino Luigina	7,000	8,000	15,000
93. Casticci Nicola	7,150	6,200	13,350
94. Castrini Giuseppe Oreste	7,200	7,500	14,700
95. Cattaneo Carlo	7,150	6,400	13,550
96. Cattelani Roberto	8,050	7,000	15,050
97. Catto Pier Luigi	7,400	7,500	14,900
98. Cavazza Alessandrina	8,100	6,500	14,600
99. Cavina Germana	7,300	7,300	14,600
100. Cecchetti Roberto	7,000	6,000	13,000
101. Centenero Giampiero	7,650	7,500	15,150
102. Centrone Federico	7,600	8,000	15,600
103. Cerrone Alfonso	7,000	7,000	14,000
104. Checcacci Faenzi Brunella	7,125	6,200	13,325
105. Chiacchio Anna Maria	7,000	7,500	14,500
106. Chiacchio Giuseppe	7,250	6,000	13,250
107. Chiarella Giovanni	7,750	7,000	14,750
108. Ciarambino Giancarlo	7,250	6,500	13,750
109. Ciocca Leonida	7,000	6,000	13,000
110. Cirese Eliana	7,550	7,000	14,550
111. Citelli Bartolucci Elena	7,250	7,500	14,750
112. Coizza Giorgio	7,550	8,000	15,550
113. Colaiezzi Franco	7,250	8,000	15,250
114. Colletti Paolo	7,400	7,500	14,900
115. Colucci Aurelio	7,250	6,300	13,550
116. Colucci Giovanni	7,000	7,000	14,000
117. Confalonieri Perini Alda	7,000	6,400	13,400
118. Conforti Michele	7,400	8,000	15,400
119. Coniglione Angelo	7,000	6,700	13,700
120. Conte Costanzo	7,200	6,500	13,700
121. Coraci Placido	7,250	7,000	14,250
122. Corea Aldo	7,000	6,000	13,000
123. Cosco Tommaso	7,100	6,200	13,300
124. Cosenza Gianfranca	7,200	6,000	13,200
125. Cosivi Giuseppe	7,500	6,500	14,000
126. Cucchetti Angela	7,250	7,000	14,250
127. Curcio Anna Maria	7,000	6,000	13,000
128. Cusolito Corbino Milvia	7,100	6,100	13,200
129. D'Andrea Capodilupo Giuseppina	7,000	6,000	13,000
130. D'Angelo Innocenzo	7,900	7,500	15,400
131. Dante Fausta	7,000	6,000	13,000
132. Davalle Rocca Lidya	7,000	6,000	13,000
133. De Dominicis Domenico	7,150	6,200	13,350
134. De Gaetano Alfonso	7,050	6,100	13,150
135. de Gennaro Giuseppe	8,000	6,500	14,500
136. Del Frate Claudio	7,700	6,500	14,200
137. Del Giudice Giuseppe	7,000	6,800	13,800
138. D'Elia Silvio	7,000	6,500	13,500
139. De Liguori Francesco	7,600	7,500	15,100
140. Dell'Atti Silvano	7,400	6,400	13,800
141. De Longis Alessandro	7,550	7,000	14,550
142. De Longis Francesco	7,500	7,000	14,500
143. Del Ponte Ezio	7,000	7,500	14,500
144. Del Vecchio Emanuele	7,100	6,000	13,100
145. De Marchi Castagnola Gianfranca	7,550	7,000	14,550
146. De Marchi Marcello	7,000	6,800	13,800
147. De Padova Mario	7,000	7,000	14,000
148. De Renzi Renzo	7,000	6,000	13,000
149. Devito Luigi	7,000	6,000	13,000
150. Diani Pietro	7,150	6,000	13,150
151. Di Falco Francesco	7,525	6,800	14,325
152. Di Felice Renato	7,500	7,000	14,500
153. Di Gaetano Nunzio	7,125	6,500	13,625
154. Di Lieto Francesco	7,000	7,000	14,000
155. Di Marco Bianca	7,850	8,000	15,850
156. Di Marco Floriano	7,350	7,000	14,350
157. Di Marco Roberto	7,300	6,800	14,100
158. Di Massa Pelino	8,000	7,000	15,000
159. Di Massa Simona	7,150	6,800	13,950
160. Dionisi Filippo	7,000	6,500	13,500
161. Di Rito Alviggi Cesarina	7,850	6,500	14,350
162. Di Tommaso Roberto	7,600	6,600	14,200
163. D'Oria Ernesto	7,125	6,200	13,325
164. D'Ottavio Alberico	7,100	7,000	14,100
165. D'Ubaldo Maria Assunta	7,000	7,500	14,500
166. D'Urso Tommaso	7,250	7,500	14,750
167. Elia Sergio	7,200	7,200	14,400
168. Elisio Giancarlo	7,000	7,000	14,000
169. Esposito Antonio	7,100	6,500	13,600
170. Esposito Ariola Maria Anna	7,000	6,200	13,200
171. Esposito Salvatore	7,350	6,300	13,650
172. Eugeni Sandro	7,500	6,800	14,300
173. Fabbri Lorenzo	7,500	7,000	14,500
174. Fabbri Pierpaolo	7,000	7,500	14,500
175. Fabozzi Santarpia Maria G.	7,350	6,800	14,150
176. Femia Ida	7,500	6,200	13,700
177. Femia Fiumanò Maria Zelinda	7,250	6,000	13,250
178. Ferrari Aldo	7,000	6,000	13,000
179. Ferrari Alfonso	7,400	7,600	15,000
180. Ferrero Giovanni	7,100	6,500	13,600
181. Fineschi Gabriella	7,075	7,000	14,075
182. Finocchio Somazzi Lilia	7,900	6,000	13,900
183. Fiora Ermanno	7,750	8,000	15,750
184. Fiora Liliana	7,000	7,000	14,000
185. Fioretto Bruno	7,350	7,300	14,650
186. Fonti Fausto	7,150	6,300	13,450
187. Forconi Antonia	7,250	6,500	13,750
188. Forzan Gianfranco	7,100	7,000	14,100
189. Foschini Pasquale	8,000	7,600	15,600
190. Fosson Ornella	7,575	6,000	13,575
191. Frattini Italo	7,250	6,500	13,750
192. Frola Blandino Donatella	7,000	7,200	14,200
193. Gabba Francesco	7,250	7,500	14,750
194. Gallareto Ettore	7,350	6,000	13,350
195. Galli Giampaolo	7,400	6,800	14,200
196. Galliani Giovanni Battista	7,375	7,000	14,375
197. Garozzo Filippo	7,300	6,800	14,100
198. Garozzo Francesco	7,150	6,600	13,750
199. Garrone Sergio	7,000	6,200	13,200
200. Gasbarro Edgardo	7,500	7,000	14,500
201. Gasbarro Ramiro Giovanni	7,000	6,200	13,200
202. Gaudiosi Gaudio	8,500	7,000	15,500

Cognome e Nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
203. Geminatti Roggero Silvana	7,000	7,500	14,500
204. Genta Maria Flavia	7,000	8,000	15,000
205. Gentile Giovanni	7,000	6,000	13,000
206. Geretti Ottavio	7,025	6,600	13,625
207. Gianfelice Gino	7,100	6,000	13,100
208. Giannini Gabriele	7,300	6,000	13,300
209. Giordano Giovanni	7,500	8,000	15,500
210. Giovannelli Pio	7,750	6,200	13,950
211. Giovenale Luciano	7,500	7,200	14,700
212. Girotto Enrico	7,400	6,300	13,700
213. Giuglietti Giancarlo	7,250	7,500	14,750
214. Grandinetti Giulio	7,600	6,600	14,200
215. Grillenzoni Maria Teresa	7,100	6,500	13,600
216. Guarnieri Franco	7,500	6,000	13,500
217. Guasparini Breschi Grazia	7,250	6,300	13,550
218. Guastamacchia Ennio	7,500	7,500	15,000
219. Guerrazzi Inaco	7,000	8,000	15,000
220. Guidi Giancarlo	7,200	8,000	15,200
221. Guidi Condemi Graziella	7,000	6,500	13,500
222. Guidoni Giovanni Sergio	7,000	6,500	13,500
223. Iannitti Elvio	7,050	6,000	13,050
224. Karrer Maurizio	7,000	6,300	13,300
225. Kutufà Giorgio	7,750	8,000	15,750
226. Lamastra Pisciarelli Letizia	7,375	8,000	15,375
227. Lampasona Fabrizio	7,100	7,000	14,100
228. Langhi Elvio	7,000	6,500	13,500
229. Langione Simonetta	7,000	6,000	13,000
230. Lavista Michele	7,400	6,800	14,200
231. Lazzari Gastone	7,000	6,500	13,500
232. Lazzeri Giovanni	7,400	7,000	14,400
233. Ledda Aldo	7,050	6,400	13,450
234. Leotta Paolo	7,000	6,000	13,000
235. Liberti Vincenzo	7,100	6,500	13,600
236. Librizzi Alfredo	7,150	7,500	14,650
237. Lista Vincenzo	7,000	6,500	13,500
238. Lombardo Carmelo	7,475	6,200	13,675
239. Lombardo Giuseppe	7,000	6,500	13,500
240. Lonoce Pierluigi	7,300	7,000	14,300
241. Lonzi Natalina	7,150	6,000	13,150
242. Lo Presti Emilia Grazia	7,000	7,500	14,500
243. Lori Luigi	7,000	6,200	13,200
244. Loria Giovanni Decio	7,650	7,000	14,650
245. Loria Roberto	7,100	6,500	13,600
246. Lorusso Ivona Angela	7,000	6,000	13,000
247. Lovari Gianfranco	7,000	6,500	13,500
248. Lucchetti Roberto	7,125	7,000	14,125
249. Maccarone Antonina	7,125	7,000	14,125
250. Madrigano Lateano Adele	8,000	8,500	16,500
251. Maggiora Anna Maria	7,550	6,800	14,350
252. Magnelli Giulio	7,150	6,600	13,750
253. Mancini Angelo	7,400	7,000	14,400
254. Mancini Ezio	7,150	6,600	13,750
255. Mancini Fabrizio	7,000	6,300	13,300
256. Mangoni Gian Andrea	7,000	6,200	13,200
257. Maniscalco Carlo	7,000	6,000	13,000
258. Marastoni Vittorio Mario	7,150	6,300	13,450
259. Marazzi Fabrizio	7,000	7,000	14,000
260. Marchisio Tommaso	7,550	6,200	13,750
261. Marenco Aldo	7,000	7,000	14,000
262. Maroni Lino	7,000	7,500	14,500
263. Martelli Raffaele	7,150	8,000	15,150
264. Martini Alfredo	7,900	9,000	16,900
265. Masci Antonio	7,400	6,500	13,900
266. Massaro Antonio	7,100	7,000	14,100
267. Mastropasqua Giuseppe	7,900	7,500	15,400
268. Mattioli Luigi	7,000	6,000	13,000
269. Mauri Filippo	7,200	6,200	13,400
270. Mazziotta Francesco	7,150	6,000	13,150
271. Mazzitelli Francesco	7,000	6,200	13,200
272. Meassi Gianfranco	7,200	7,000	14,200
273. Mele Riccardo	7,100	7,000	14,100
274. Melosi Guido	7,200	6,400	13,600
275. Mengheri Sandro	7,650	7,000	14,650
276. Mennella Enrico	7,000	6,500	13,500
277. Mezzadra Paolo	7,450	6,300	13,750
278. Mezzetti Adolfo	7,250	6,300	13,550
279. Micarelli Mauro	7,000	6,800	13,800
280. Michelettí Walter	7,100	7,000	14,100
281. Migliore Roggero Lydia	7,000	7,000	14,000
282. Millevolte Adelio	7,000	6,500	13,500
283. Mion Erminio	7,200	6,600	13,800
284. Mollo Domenico	7,000	6,000	13,000
285. Molteni Pola Giovanna	7,200	7,000	14,200
286. Moneta Dei Gloria	7,000	6,200	13,200
287. Monnino Basile Serafina	7,050	6,000	13,050
288. Monteleone Giuseppe	7,150	6,000	13,150
289. Montisci Enea	7,000	6,000	13,000
290. Morelli Mauro	7,000	6,500	13,500
291. Morlando Antonio	7,250	6,000	13,250
292. Mosca Ferruccio	7,100	7,000	14,100
293. Muratori Maurizio	8,000	7,000	15,000
294. Murgia Carlo	7,800	7,500	15,300
295. Murgia Giovanni Antonio	7,200	7,000	14,200
296. Murri Dello Diego Cosimo	7,300	7,300	14,600
297. Napoli Anfuso Rita	7,225	7,300	14,525
298. Nardi Massimo	7,500	7,000	14,500
299. Nebbia Pietro	7,000	6,500	13,500
300. Negro Claudio	8,125	7,800	15,925
301. Nervo Renato	7,000	6,500	13,500
302. Nesci Gianfranco	7,000	7,000	14,000
303. Nicodemi Guido	7,750	7,000	14,750
304. Odoni Giuseppe	7,025	6,500	13,525
305. Orlando Giuseppe	7,000	6,400	13,400
306. Ottobre Renato	7,100	7,000	14,100
307. Paire Giacomo Secondo	7,350	7,000	14,350
308. Pallante Elio	7,000	6,600	13,600
309. Pallavicino Teresa	7,500	6,800	14,300
310. Palmieri Mario	7,000	6,500	13,500
311. Palombarini Franco	7,000	7,000	14,000
312. Panaro Giuseppe	7,250	7,000	14,250
313. Pandiscia Tommasino	7,700	7,700	15,400
314. Panitteri Paolo	7,000	7,000	14,000
315. Pansini Alberto	7,000	6,300	13,300
316. Panzarella Vizzini Sandra	7,050	8,000	15,050
317. Paolo Carmine	7,000	7,000	14,000
318. Paperini Luigi	7,500	7,000	14,500
319. Pappalardo Antonino	7,500	6,500	14,000
320. Paradisi Marisa	7,000	8,000	15,000
321. Paradiso Giuseppe	7,250	6,500	13,750
322. Pardera Giampaolo	7,050	7,200	14,250

Cognome e Nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
323. Parlati Emilio	7,200	7,500	14,700
324. Pasqualetto Giuseppe	7,500	7,500	15,000
325. Pazzagli Giancarlo	7,000	6,200	13,200
326. Pedone Luigi	7,100	7,500	14,600
327. Peira Agostino	7,200	7,500	14,700
328. Pellegrini Emilio Enrico	7,400	6.500	13,900
329. Pellegrini Vincenzo	7,000	6,200	13,200
330. Penna Giuseppe	7,150	7,000	14,150
331. Petracca Nicola	7,025	6,100	13,125
332. Petrelli Gennaro	7,500	6,500	14,000
333. Piana Alberto Angelo	7,000	6,300	13,300
334. Piazza Allegra Maria Laura	7,000	6,400	13,400
335. Piccaluga Pizzamiglio Mariapia	7,600	7,200	14,800
336. Piccoli Quarantiello Shara	7,250	7,600	14,850
337. Pierozzi Angelo	7,200	7,300	14,500
338. Pierpaoli Mario	7,150	7,000	14,150
339. Pierucci Paolo	7,200	7,500	14,700
340. Pili Giancarlo	7,000	6,500	13,500
341. Pilotti Cesare	7,500	6,200	13,700
342. Pintus Efisio	7,300	6,500	13,800
343. Pischedda Anna Maria	7,300	6,500	13,800
344. Pizza Francesco	7,350	7,000	14,350
345. Pizzi Giuseppe	7,650	7,500	15,150
346. Polese Mario	7,750	8,000	15,750
347. Polidoro Valeria	7,350	7,000	14,350
348. Polini Santino	7,150	6,300	13,450
349. Ponte Gennaro	7,250	7,300	14,550
350. Porcelli Francesco Saverio	7,000	7,000	14,000
351. Portinaro Giuseppe	7,500	7,500	15,000
352. Pozzi Antonio	7,000	6,500	13,500
353. Pricca Edoardo	7,150	6,000	13,150
354. Primicerio Nicola	7,000	7,500	14,500
355. Profenna Nappi Rosa	7,000	7,000	14,000
356. Putzolu Antonio Giuseppe	7,350	6,500	13,850
357. Quagliozzi Vincenzo	7,150	6,500	13,650
358. Quarta Colosso Francesco	7,250	6,200	13,450
359. Racca Ugo	7,100	7,000	14,100
360. Raciti Luigi	7,500	6,500	14,000
361. Rafaelli Marcello	7,000	7,500	14,500
362. Rambelli Claudio	7,150	7,000	14,150
363. Ravaglia Vincenzo	7,125	6,500	13,625
364. Ravegnani Federico	7,000	6,000	13,000
365. Rebonato Luigi	7,100	6,800	13,900
366. Recalina Amilcare	7,700	7,500	15,200
367. Renzini Mario	7,150	6,000	13,150
368. Ricchetti Proverbio Anna M.	7,150	6,500	13,650
369. Ricci Giano	7,000	7,000	14,000
370. Ricci Mariuccia Preo	7,300	6,500	13,800
371. Riera Giancarlo	7,100	6,000	13,100
372. Righetti Quadrini Graziella	7,300	6,300	13,600
373. Rinaldi Roberto	7,250	6,500	13,750
374. Rizzotto Bruno	7,150	7,000	14,150
375. Rocchetti Giorgio	7,000	7,000	14,000
376. Rocchi Angelo	7,150	6,200	13,350
377. Roggero Fossati Massimo	7,000	6,000	13,000
378. Romersi Renato	7,250	6,200	13,450
379. Ronca Tiziana	7,275	6,400	13,675
380. Roni Renato	7,900	6,500	14,400
381. Roni Rosita	7,050	6,300	13,350
382. Rosati Fernando	7,100	7,000	14,100
383. Rossi Antonio	7,000	7,000	14,000
384. Rosso Napoli Adele	7,125	7,000	14,125
385. Rosti Giuseppe	7,250	7,000	14,250
386. Rosti Maurizia	7,550	8,200	15,750
387. Rovida Colli Franzone Letizia	7,200	7,000	14,200
388. Rovinazzi Ezio	7,000	6,000	13,000
389. Rustichelli Giampaolo	7,300	7,300	14,600
390. Sabatini Salvatore	7,100	6,800	13,900
391. Sacchi Morsiani Gianguido	8,250	9,000	17,250
392. Saladini Antonino	7,000	7,000	14,000
393. Salvatori Mario Giuseppe	7,150	6,200	13,350
394. Sandoz Raoul	7,400	8,000	15,400
395. Sannella Capolongo Anna M.	7,100	6,500	13,600
396. Santaniello Mariagennara	7,550	7,500	15,050
397. Santaniello Mario	7,000	6,500	13,500
398. Santonastasio Noemi	7,850	7,000	14,850
399. Santoro Antonio	7,150	6,500	13,650
400. Santoro Pasquale	7,250	6,800	14,050
401. Saporito Antonio	7,150	7,000	14,150
402. Satta Dionigi Salvatore	7.100	7.400	14,500
403. Satta Francesco Giuseppe	7,000	6,500	13,500
404. Scatti Giuseppe	7,400	7,200	14,600
405. Schiaroli Mario	7,000	7,000	14,000
406. Schiraldi Gaetano	7,150	6,400	13,550
407. Scuccuglia Sergio	7,150	7,000	14,150
408. Scuffiotti Claudio	7,300	6,300	13,600
409. Sensi Luigi	7,050	6,500	13,550
410. Serafini Luciano	7,050	7,000	14,050
411. Serafini Renzo	7,250	7,000	14,250
412. Serafini Tirocchi Rita	7,000	6,500	13,500
413. Serges Vincenzo	7,525	8,000	15,525
414. Sica Luisa Maria	7,500	7,500	15,000
415. Silvestri Boris	7,250	6,000	13,250
416. Silvi Giuseppe	7,250	6,300	13,550
417. Siniscalco Antonio	7,150	6,300	13,450
418. Sommatis Italo	7,000	6,200	13,200
419. Sorrentino Gregorio	7,250	6,500	13,750
420. Spadaro Pasquale	7,000	6,300	13,300
421. Spini Mirto	7,350	7,500	14,850
422. Spinosa Giuseppe	7,625	6,500	14,125
423. Spinosa Vincenzo	7,400	7,000	14,400
424. Squillaci Edmondo Filippo	7,250	6,500	13,750
425. Strinati Antonio	7,100	7,000	14,100
426. Susi Pasqualino	7,250	6,000	13,250
427. Taddei Mario	7,000	7,000	14,000
428. Tarabini Antonio Luigi	7,500	6,800	14,300
429. Tardito Pietro	7,750	6,200	13,950
430. Tarquini Alessandra	7,250	8,000	15,250
431. Tarquini Carolina	7,450	6,000	13,450
432. Tasselli Paolo	7,300	7,300	14,600
433. Tattolo Vincenzo	7,300	7,500	14,800
434. Tedde Giovanni	7,250	7,300	14,550
435. Tenore Romeo	7,000	6,600	13,600
436. Timpone Antonino Salvatore	7,300	6,500	13,800
437. Tomaselli Umberto	7,500	7,000	14,500
438. Tondelli Luciano	7,000	7,000	14,000
439. Topini Luciano	7,150	7,000	14,150
440. Torrone Astrid	7,500	7,000	14,500

Cognome e Nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
441. Tosco Martino	7,750	8,500	16,250
442. Toselli Giovanni	7,000	6,600	13,600
443. Traina Giovanni	7,300	7,000	14,300
444. Tricerri Teresio	7,200	6,300	13,500
445. Trotta Domenico	7,000	6,500	13,500
446. Truglio Biagio	7,000	7,000	14,000
447. Truglio Giuseppe	7,150	7,000	14,150
448. Truglio Giuseppina	7,400	6,500	13,900
449. Tucci Emidio	7,400	7,000	14,400
450. Tuzzolo Francesco	7,000	7,000	14,000
451. Valenti Bruno Andrea	7,700	8,000	15,700
452. Vallegra Pier Paolo	7,900	8,000	15,900
453. Varricchio Michele	7,500	6,000	13,500
454. Vella Nicolò	7,100	6,200	13,300
455. Venditti Corrado	7,000	6,200	13,200
456. Ventura Vincenzo	7,400	6,000	13,400
457. Venturi Paolo	7,250	7,500	14,750
458. Vicari Sottosanti Giovanni	7,900	6,500	14,400
459. Villano Iovinelli Carmela	7,400	6,000	13,400
460. Villata Giuseppe	8,000	6,000	14,000
461. Viselli Raffaello	7,050	6,000	13,050
462. Vitagliano Carlo	7,000	6,300	13,300
463. Vitale Antonio	7,250	6,000	13,250
464. Zaccagnini Gustavo	7,000	7,000	14,000
465. Zagni Gian Paolo	7,500	7,300	14,800
466. Zammito Aldo	7,000	6,300	13,300
467. Zega Giovanni	8,000	7,500	15,500
468. Zicchieri Luigi	7,500	7,000	14,500
469. Zito Michele Francesco	7,000	6,300	13,300
470. Zuccarello Elio	7,400	6,500	13,900
471. Zuliani Claudio	7,250	6,500	13,750
472. Zunino Romano	7,400	6,400	13,800

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere nei confronti dei candidati: Bracci Paola, Curti Francesco, Paolini Renata, Piazza Enrico, Schembri Alfonso, in attesa della conferma del titolo di studio già richiesta.

Art. 3.

Viene escluso dall'elenco dei candidati che hanno conseguito la idoneità il candidato Cattaneo Pietro per avere espressamente rinunciato all'idoneità di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(13139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pozzuoli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pozzuoli (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre con il quale e stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pozzuoli, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo . . . punti 91,23 su 132
2. Tollis dott. Aldo . . . . . » 79,40 »
3. Pulli dott. Italo . . . . . » 71,34 »
4. Mistretta dott. Francesco . . . » 77,70 »
5. Mancini dott. Rocco . . . . » 77,63 »
6. Passarelli dott. Igino . . . . » 74,22 »
7. Bosco dott. Giuseppe (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 74,18 »
8. Di Giovine dott. Gaetano . . . » 74,18 »
9. Piizzi dott. Tommaso . . . . » 73,93 »
10. Pasquale dott. Giusto . . . . » 73,68 »
11. Mignone dott. Pasquale . . . » 71,34 »
12. Genovese dott. Giuseppe . . . » 71,04 »
13. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
14. Gerardi dott. Antonio . . . . » 68,85 »
15. Ghisu dott. Elio . . . . . » 63,58 »
16. Dedoni dott. Livio . . . . . » 62,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(12945)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia (indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 255, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973), avranno luogo in Palermo nei giorni 18 e 19 gennaio 1974, con inizio alle ore 8, presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20.

(13186)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventinove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria (indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 261, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973), avranno luogo in Genova nei giorni 11 e 12 gennaio 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale «Vittorio Emanuele II», largo Zecca, 4, Genova.

(13185)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Abruzzi e Molise.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Abruzzi e Molise (indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n. 80, foglio n. 258, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973), avranno luogo in L'Aquila, nei giorni 15 e 16 gennaio 1974, con inizio alle ore 8, negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

scuola media statale «Carducci», viale Duca degli Abruzzi, L'Aquila (lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O);

istituto tecnico femminile, via del Guasto, L'Aquila (lettere P, Q, R, S, T, U, V, Z).

(13184)

Riapertura dei termini e riduzione dei posti da due a uno del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, ad ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione storici dell'arte, nel ruolo dei dirigenti superiori con funzioni di ispettore centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1972, registro n. 5, foglio n. 118, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1972, con cui e stato indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione storici dell'arte, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione ed al quale ha chiesto di partecipare un solo concorrente;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare la tabella *A*, quadro *B*, nella quale sono fissati centotrenta posti di dirigente superiore con funzione di ispettore centrale per il Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il verbale dell'adunanza del 25 giugno 1973, con cui il consiglio di amministrazione ha proceduto alla ripartizione, tra le varie direzioni generali, dei centotrenta posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi assegnandone sette alla Direzione generale per le antichità e belle arti;

Considerato che i sette predetti posti sono stati ripartiti nel seguente modo:

tre posti di dirigente superiore con funzione di ispettore centrale, specializzazione storici dell'arte;

due posti di dirigente superiore con funzione di ispettore centrale, specializzazione architettura;

due posti di dirigente superiore con funzione di ispettore centrale, specializzazione archeologia;

Considerato che uno dei due posti di dirigente superiore con funzione di ispettore centrale, specializzazione storici dell'arte, è occupato, per cui il citato decreto ministeriale 3 novembre 1971, con cui è stato indetto il concorso a due posti di ispettore centrale, specializzazione storici dell'arte, deve essere rettificato per quanto riguarda il numero dei posti;

Considerato, altresì, l'opportunità di procedere alla riapertura dei termini del concorso citato, al fine di assicurare la partecipazione di un maggiore numero di concorrenti, che consenta di operare, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, quella migliore scelta che è il fine di ogni pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 3 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1972, per ispettori centrali per le antichità e belle arti, specializzazione storici dell'arte, è ridotto da due ad un posto per i motivi indicati nelle premesse.

Art. 2.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per un posto di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione storici dell'arte, nel ruolo dei dirigenti superiori con funzioni di ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973
Registro n. 73, foglio n. 24

(13183)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.